



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/FPC/ac

Roma, 8 aprile 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Napoli
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 32/2021_ esonero ex articolo 8, comma 1, lettera d)

Facendo seguito alla Vs. richiesta 23 febbraio 2021, con la quale si chiedono chiarimenti circa il riconoscimento dell'esenzione prevista ai sensi dell'art. 8 co. 1, lettera *d*), del Regolamento per la formazione e professionale continua, ed in particolare si chiede come applicare la riduzione dei crediti ad un Consigliere Comunale, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), l'Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l'iscritto che assuma "*cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato*". Si conferma, pertanto, che l'esonero può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta.

Sarà cura dell'Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la norma citata ai sensi della quale "*l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva*".

Con i migliori saluti.

Massimo Miani